



Comune di Palmi

89015 Provincia di Reggio Calabria

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 6 Del 22/01/2013

Oggetto: ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI ALLA NORMATIVA DELL'UNIONE EUROPEA ED APPLICAZIONE ART.34 D.L. 18 OTTOBRE 2012 NR.179, CONVERTITO IN LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221 – APPROVAZIONE “RELAZIONE-QUADRO” CON INDIRIZZO AFFIDAMENTO SERVIZI IN HOUSE ALLA P.P.M. S.P.A. - MODIFICA DELIBERA C.P. NR.137 DEL 15.05.2012

L'anno duemilatredici il giorno **ventidue** del mese di **Gennaio** alle ore **16:40** nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di **convocazione prot. 946 del 10/01/2013**, ha luogo la riunione del Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione;

Presiede la seduta **GAETANO MUSCARI** nella qualità di Presidente.

E' presente il Sindaco **DR GIOVANNI BARONE** e i Consiglieri Comunali come da appello a cura del Segretario Generale di seguito riportato:

N.Ord.	Cognome e Nome	Presente	Assente	Scrutatore
1	MUSCARI GAETANO	X		
2	CIAPPINA CARMELO		X	
3	PAPALIA ANTONIO	X		
4	PARISI GABRIELE	X		
5	RANDAZZO ANTONINO	X		
6	ISOLA GIUSEPPE	X		
7	CALABRO' FILIPPO ANTONINO	X		
8	SURACE ROCCO	X		
9	DEL DUCA ESTER	X		
10	GAGLIOSTRO ANTONIETTA	X		
11	BOEMI SALVATORE	X		
12	RANUCCIO GIUSEPPE	X		
13	SURACE FRANCESCO		X	
14	FRISINA PASQUALE	X		
15	TRENTINELLA FRANCESCO		X	
16	BONACCORSO GIOVANNI	X		

Consiglieri Presenti n. 13 Assenti n. 3

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, gli assessori: Mattiani Giuseppe, Melara Carmelo, Pace Natale, Pipino Letteria, Saletta Giuseppe

Assiste il Segretario Generale DOTT.SSA SAFFIOTI CATERINA.

Il Presidente

constatata la presenza dei Consiglieri Comunali in numero valido dichiara aperta la seduta.

Si da atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati espressi i pareri di cui all'Art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche, riportate in allegato al presente atto.

PREMESSO

- che sulla G.U. n.294 del 18 dicembre 2012 è stata pubblicata la Legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 18 ottobre 2012, n.179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";
- Che tra le disposizioni normative in essa contenute, ve ne sono alcune che riguardano la sfera del servizio pubblico locale (acronimo SPL) e, in particolare, viene stabilito che ... *"per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio e' effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*;
- Che tutti gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del predetto disposto normativo che non siano conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea dovranno essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione anzidetta;
- Che per gli affidamenti in cui non e' prevista una data di scadenza gli enti competenti dovranno provvedere, contestualmente, ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi determinerebbe la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013;

CONSIDERATO

- che nel Comune di Palmi opera la P.P.M. Spa, società interamente partecipata dal Comune di Palmi affidataria diretta, secondo il modello *in house providing*, di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- che con deliberazione del C.P. nr.137 del 15.05.2012, in applicazione dell'art.13 del d.l. n.223 del 4 luglio 2006 convertito in legge n.248/2006, era stata eseguita una ricognizione degli assetti societari ai fini dell'applicazione dell'art. 4 del d.l. n.138/2011 convertito in legge 148/2011 e ss.mm.ii. in tema di adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali alla normativa dell'Unione Europea;
- che il disposto normativo sul quale, sostanzialmente, poggiava la suddetta deliberazione commissariale, cioè l'art.4 del d.l. 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n.148 recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, è stato cassato con Sentenza della Corte Costituzionale 20 luglio 2012 n.199, in quanto nello stesso disposto venivano concretamente riproposte modalità di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica analoghe all'art.23-bis

della legge 133/2008, a sua volta abrogato con D.P.R. 18 luglio 2011 nr.133 emanato a seguito del risultato di referendum popolare;

- che la citata Sentenza ha aperto un nuovo scenario, determinando il venir meno di tutti gli adempimenti fino ad allora previsti per i Comuni, relativi a verifica della gestione concorrenziale, delibera quadro, parere dell'Autorità Garante per la Concorrenza sul Mercato (*Antitrust*), ecc.;
- che gli effetti retroattivi della declaratoria d'illegittimità costituzionale riportano il quadro regolatorio del servizio pubblico locale al medesimo stato realizzatosi a seguito dell'abrogazione dell'art.23-bis e della caducazione del regolamento attuativo, tornando all'assetto originario (ante Sentenza) così come era stato delineato dall'art.22 della legge 142/1990, poi confluito negli artt.112 e 113 del d.lgs. 267/2000 recante il Testo Unico per gli Enti Locali;
- che è intenzione di questa amministrazione eseguire, oggi, un aggiornato e puntuale esame normativo nonché della situazione aziendale della suddetta società partecipata, del carico di servizi pubblici che essa sta attualmente gestendo con le relative scadenze, di quelli che è possibile concedere alla medesima società alla luce delle disposizioni normative vigenti;

CONSIDERATO ALTRESI'

- che per quanto concerne gli affidamenti, in questa fase transitoria successiva all'abrogazione dell'art.4 del d.l. 138/2011, la normativa applicabile, in assenza di un nuovo intervento del legislatore, è certamente costituita dalle norme e dai principi generali desumibili dall'applicazione del Diritto dell'Unione Europea. In proposito, infatti, occorre sottolineare che, secondo quanto sottolineato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2011, dall'abrogazione della normativa in materia di servizi pubblici deriva *"l'applicazione immediata all'ordinamento italiano della normativa comunitaria relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara a evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica"*, e conseguentemente l'ammissione di *"ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione in house di pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica (ivi compreso il servizio idrico)"*.
- Che pertanto, ad oggi, la normativa di riferimento per la gestione dei servizi pubblici è costituita dalla normativa comunitaria in materia, sicuramente meno restrittiva rispetto a quella oggetto di censura nella sentenza in esame e, in particolare, dai principi di cui agli art.106 e 14 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- Che in assenza di una nuova normativa nazionale che individui quali formule gestionali devono essere adottate, nella situazione che si è venuta a verificare all'indomani dell'avvenuta abrogazione dell'art.4 del d.l. 138/2011, risultano, ad oggi, consentite tutte le formule gestionali possibili ivi comprese la gestione pubblica diretta e l'affidamento in house, fermo restando il rispetto dei vincoli comunitari che afferiscono alle società (capitale interamente pubblico, criterio del controllo analogo e della prevalenza dell'attività per l'ente

partecipante, come ribadito dalla Corte di Giustizia in molteplici sentenze, tra le quali si annoverano le sentenze Teckal, C 107/1998, Brixen parking, C 458/2003, Truley, C-174/2003, Stadt Hall, C. 26/2003 e Carbotermo, C- 340/04);

VISTO

- l'art.112 del testo unico il quale stabilisce che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte alla realizzazione di fini sociali, nonché a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

RITENUTO necessario, alla luce di quanto sopra, procedere :

- in primo luogo, ad una puntuale ricognizione delle attività affidate alla Società PPM SpA al fine dell'applicazione della specifica normativa oggi di riferimento, in relazione alla natura dei servizi dalla stessa Società svolti;
- in secondo luogo, ad una aggiornata ricognizione dei servizi pubblici di rilevanza economica, di cui in atto è titolare il Comune, gestiti in via diretta dalla società partecipata, nonché di procedere all'assunzione di ulteriori servizi pubblici – in ragione della loro funzione – nel caso in cui gli stessi potranno ritenersi anch'essi idonei a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità locale della città di Palmi, in armonia con l'indirizzo enunciato dello Statuto Comunale.

DATO ATTO:

- che preliminarmente, è necessario individuare le peculiarità che consentano una distinzione netta tra i servizi pubblici locali, nello specifico, di rilevanza economica e quelli strumentali, procedendo ad una puntuale e corretta ricognizione ed esatta qualificazione dei medesimi servizi:

Servizi Strumentali:

- la Corte dei Conti, Sez. Reg controllo per la Lombardia, con parere n. 517/2011/PAR del 17 ottobre 2011, ha indicato che il requisito della strumentalità sussiste *"allorquando l'attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti promotori o comunque azionisti della società per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche, secondo l'ordinamento amministrativo"* in relazione al perseguimento dei loro fini istituzionali;
- Nell'ambito dei servizi strumentali (art.13 legge 4 agosto 2006, n.248), rientrano *"tutti quei servizi che rispondono a fabbisogni della sola amministrazione affidante e per i quali vi deve essere necessariamente apertura verso il mercato – le società strumentali sono strutture costituite per svolgere attività rivolte essenzialmente alla pubblica amministrazione e non al pubblico, come invece quelle costituite per la gestione dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente ed in via immediata esigenze generali della collettività"* (cons. Stato, Sez. V, dec. 14 aprile 2008 n.1600);

- Dello stesso avviso, inoltre, è la sentenza n.3766, del 12.6.2009 con la quale il Consiglio di Stato, Sez. V, si è espresso come segue: *"Devono definirsi come strumentali alle attività delle amministrazioni pubbliche regionali e locali, con esclusione dei servizi pubblici locali, tutti quei beni e servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali"*
- Che pertanto gli indicatori caratterizzanti i **servizi strumentali** svolti dalle Società partecipate sono così individuabili:
-) svolgimento di attività rivolte, o a supporto, essenzialmente alla pubblica amministrazione e non comunità locale;
 -) nella fruizione limitata ai solo operatori e nell'incidenza ricondotta alle sole strutture dell'ente, cioè viene svolta attività strettamente necessaria al perseguimento di finalità istituzionali ;
 -) nella delineazione dei profili economici soddisfatti con risorse proprie dell'ente (disponibilità di bilancio).

Servizi Pubblici Locali:

- L'art.112 del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L. definisce tali *"i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali"*;
- In tal senso i Giudici di Palazzo Spada (Consiglio di Stato) hanno ulteriormente specificato che *"per <<servizio pubblico>> si intende qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni o servizi in funzione di un'utilità per la comunità locale, non solo in termini economici ma anche in termini di promozione sociale, purché risponda ad esigenze di utilità generale o ad essa destinata in quanto preordinata a soddisfare interessi collettivi"* (Cons. di Stato n. 2605/2001 - Cons. di Stato n. 2024/2003);
- Il T.A.R. Liguria, Genova, Sentenza nr.527 del 28 aprile 2005, ha evidenziato ancora che ...omissis... *"Come è noto, non esiste una definizione legislativa generale di servizio pubblico, sicché sulla questione si sono a lungo affaticate dottrina e giurisprudenza, che hanno elaborato due teorie che, sostanzialmente, si contendono il campo: quella soggettiva e quella oggettiva, oggi prevalente. Nella materia specifica dei servizi pubblici locali soccorre però l'art. 112 T.U.E.L., secondo il quale "gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali". La genericità della norma si spiega agevolmente con la circostanza che gli enti locali, ed il comune in particolare, sono enti a fini generali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria (art. 3 T.U.E.L.), nel senso*

che essi hanno la facoltà di determinare da sé i propri scopi e, in particolare, di decidere quali attività di produzione di beni ed attività, purché genericamente rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale di riferimento (art. 112 T.U.E.L.), assumere come doverose. Quel che conta è dunque la scelta politico amministrativa dell'ente locale di assumere il servizio pubblico, al fine di soddisfare in modo continuativo obiettive esigenze della collettività”;

- A tale conclusione è giunta anche la Corte dei Conti, Sezione Controllo Regione Lombardia Parere del 26.9.2011 n.489 che, nell'adunanza in camera di consiglio del 14 settembre 2011, ha evidenziato ...omissis... *“La conclusione cui è giunta la Sezione circa la nozione di servizio pubblico locale a rilevanza economica o meno, indica che non sia possibile individuare a priori, in maniera definita e statica, una categoria di servizi pubblici a rilevanza economica, che va, invece, valutata di volta in volta con riferimento al singolo servizio da espletare a cura dell'ente stesso, avendo riguardo all'impatto che il servizio stesso può cagionare sul contesto dello specifico mercato concorrenziale di riferimento, nonché ai suoi caratteri di redditività ed autosufficienza economica (ossia di capacità di produrre profitti o per lo meno di coprire i costi con i ricavi)”;*
- In ambito comunitario non viene mai utilizzata l'espressione «servizio pubblico locale di rilevanza economica», ma solo quella di «servizio di interesse economico generale» (SIEG), rinvenibile, in particolare, nei citati artt.14 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Detti articoli non fissano le condizioni di uso di tale ultima espressione, ma, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria (*ex multis*, Corte di Giustizia UE, 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione c. Italia) e dalla Commissione Europea (in specie, nelle Comunicazioni in tema di servizi di interesse generale in Europa del 26 settembre 1996 e del 19 gennaio 2001, nonché nel Libro verde su tali servizi del 21 maggio 2003), emerge con chiarezza che la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica, hanno “contenuto omologo”, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n.272 del 2004;
- Desumiamo quindi da tali concetti, introdotti dal T.U.E.L. ed elaborati dai vari organi di giustizia amministrativa, che ai fini della qualificazione del servizio quale “servizio pubblico locale” risulta *conditio sine qua non* la ricaduta che esso ha sul territorio e la sua finalità sociale ancor prima di ogni altro fattore. In tal senso è orientata ormai univocamente la giurisprudenza, che costituisce l'unico fondamento determinante.
- Che parimenti gli indicatori che caratterizzano **i SPL di rilevanza economica** sono i seguenti:

- 1) perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionate in base a scelte di carattere eminentemente politico;
- 2) attività diretta a soddisfare in via immediata esigenze, bisogni di interesse e di carattere generale o della collettività, esulando dall'ambito delle prestazioni di carattere strumentale reso al soggetto preposto al suo esercizio;
- 3) potenziale redditività e sussistenza di concorrenzialità sul libero mercato.

RITENUTO in questa sede necessario sottoporre a verifica preliminare il complesso delle attività affidate alla PPM Spa, al fine di rilevare se vi siano commistioni o eterogeneità, cioè svolgimento contemporaneo di servizi strumentali e servizi di rilevanza economica, circostanze che produrrebbero la nullità dei contratti in essere.

VALUTATO

- che oggi quindi, in materia di affidamento in concessione della gestione di servizi pubblici locali, ove sussistano e permangano in capo alla società partecipata i requisiti richiesti dalla normativa comunitaria in ordine alla totale partecipazione pubblica, al capitale sociale derivante interamente dall'ente azionista ed al controllo analogo, non vi siano ulteriori limitazioni in proposito ove l'ente affidante, nell'ambito della sua *mission* essenziale che è quella di promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale di riferimento, eserciti tale autonomia attraverso la sua promanazione che è costituita dalla società partecipata.
- Che sul punto, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha riconosciuto conformi al diritto comunitario gli affidamenti diretti (*in house*) di servizi, nei quali manca un vero e proprio rapporto contrattuale tra due soggetti e l'ente locale esercita "un potere di controllo e di ingerenza" sul soggetto, che svolge il servizio affidato, analogamente a quanto avviene con i propri servizi. Ciò che assume rilievo preminente è pertanto esclusivamente il rapporto instaurato tra l'amministrazione aggiudicatrice e la soggettività affidataria del servizio, potendosi trascurare la circostanza che il fruitore immediato del servizio sia l'Amministrazione e non i membri della comunità comunale dovendo ritenersi indifferentemente servizi pubblici locali quelli di cui i cittadini usufruiscono *uti singuli* e come componenti la collettività, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per obiettive esigenze sociali.
- Che nel merito, la giurisprudenza comunitaria, si mostra consapevole del fatto che, se si effettua l'affidamento diretto ad una società, il servizio verrà gestito da una persona giuridica separata e distinta dall'Amministrazione aggiudicatrice, un ente, cioè, che determina la propria azione mediante gli organi di cui è dotato. In tal senso la Corte di Giustizia ha più volte affermato che risulta compatibile con le norme comunitarie che tutelano la concorrenza l'affidamento di un servizio pubblico ad una società privata senza l'adozione delle procedure ad evidenza pubblica.

- Che sul punto in questione è autorevolmente intervenuto anche il TAR Roma, Sezione II - Sentenza 14/03/2011 n. 2241 (D.Lgs 163/06 Articoli 32 - Codici 32.1) evidenziando, in materia di affidamento diretto dei servizi, che ...omissis... *“La società in house si caratterizza per una rilevante aderenza organizzativa rispetto all'amministrazione controllante: il modello in house infatti implica che la società di gestione sia priva di una propria autonomia imprenditoriale e di capacità decisionali distinte da quelle della pubblica amministrazione della quale costituisce, quindi, una sorta di prolungamento organizzativo. La situazione di in house legittima per questa ragione l'affidamento diretto, senza previa gara, del servizio di un ente pubblico a una persona giuridicamente distinta, qualora l'ente eserciti sul secondo un controllo analogo a quello dallo stesso esercitato sui propri servizi e la seconda realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti che la controllano (Corte Giust. CE, 18 novembre 1999, C-107/98, Teckal). L'affidamento diretto di un servizio pubblico viene consentito tutte le volte in cui un ente pubblico decida di affidare la gestione del servizio, al di fuori del sistema della gara, avvalendosi di una società esterna che presenti caratteristiche tali da poterla qualificare come una “derivazione”, o una longa manus, dell'ente stesso. Da qui, l'espressione in house che richiama, appunto, una gestione in qualche modo riconducibile allo stesso ente affidante o a sue articolazioni. Si è dunque in presenza di un modello di organizzazione meramente interno, qualificabile in termini di delegazione non già intersoggettiva, mancando una relazione intersoggettiva, ma interorganica; sussiste, in questo modo, un rapporto non di autonomia ed alterità tra i due soggetti (comune e società) quanto piuttosto, sul piano sostanziale, di subordinazione gerarchica e la società finisce col diventare un plesso organizzativo dello stesso ente locale”.*
- Che approfondendo ancora in ambito europeo, la Corte di Giustizia, nella “Sentenza Arge”, ha stabilito per la prima volta che le prestazioni in house – intendendo per tali le prestazioni fornite ad un'autorità pubblica dai propri servizi o da servizi dipendenti - esulano dalla sfera di applicazione della direttiva. L'avvocato generale Leger ha preso in esame il destinatario dell'attività economica esercitata da tali enti: se l'attività economica è svolta a vantaggio dell'autorità controllante si sarà in presenza di un servizio in house, se invece l'amministrazione aggiudicatrice che partecipa all'appalto è distinta rispetto all'ente pubblico che lo bandisce sono validi i motivi di tutela della concorrenza che giustificano le norme comunitarie di aggiudicazione degli appalti pubblici. Solo se il vincolo tra l'ente che bandisce l'appalto e l'amministrazione aggiudicatrice è qualificabile in termini di delega interorganica si esulerà dalla normativa comunitaria. Affinché un contratto esuli dal regime della direttiva, l'ente locale deve esercitare sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi, esattamente come nel nostro caso. Dato che l'amministrazione aggiudicatrice gode, nei confronti di un operatore, di un potere di controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi, i compiti che può affidargli saranno trattati come se essi fossero stati semplicemente delegati al suo interno. La

capacità dell'ente territoriale di influire sul funzionamento del prestatore e l'assenza di autonomia che ne deriva per quest'ultimo negano qualsiasi concretezza al contratto stipulato tra l'ente ed il prestatore di servizi.

RITENUTO necessario, alla luce di quanto sin qui ampiamente elaborato, entrare nello specifico dei contratti di servizio in essere tra la P.P.M. SpA e l'azionista unico Comune di Palmi, analizzare gli stessi, verificare la possibilità di affidare altri servizi che rientrino specificatamente tra i servizi pubblici locali e che abbiamo evidenti ricadute sullo sviluppo economico e sociale della città nell'interesse della collettività, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa che deve connotare in diritto od in fatto, la «speciale missione» dell'ente pubblico, che risulterebbe altrimenti danneggiata ed ostacolata da qualunque diversa procedura (art.106 TFUE; *ex plurimis*, sentenze della Corte di giustizia UEE 11 gennaio 2005, C-26/03, Stadt Halle, punti 48 e 49, e 10 settembre 2009, C-573/07, Sea s.r.l.).

LETTA la "RELAZIONE – QUADRO" redatta dal Capo Area 8[^], Responsabile delle Società Partecipate, ai sensi e per gli effetti della legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 18 ottobre 2012, n.179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", nella quale viene eseguita una disamina normativa e giurisprudenziale circostanziata ed una puntuale analisi dei servizi in atto gestiti dalla società e di quelli che si potrebbero affidare, che diviene parte integrante del presente atto deliberativo e che si riporta in stralcio...*omissis*...

... « Stabiliti quali sono i peculiari fattori distintivi tra le attività strumentali e il servizio pubblico locale, nello specifico, a rilevanza economica, ci addentriamo adesso nei servizi gestiti in house dalla società, evidenziando singolarmente gli elementi che li connotano, le scadenze, le forme di affidamento e le compensazioni economiche per essi previste. Preliminarmente è necessario rilevare che tutti i servizi in atto gestiti e quelli che la P.A. intende affidare con concessione in house, possono ritenersi di carattere omogeneo rientrando così, per consolidata giurisprudenza nazionale o europea ovvero per pareri costanti ed univoci dell'Antitrust, tra i servizi pubblici locali di rilevanza economica. L'affidamento in house di tutti questi servizi riunisce i requisiti previsti dall'ordinamento europeo e, in particolare, dal TFUE:

1) Partecipazione pubblica totalitaria del Comune di Palmi quale stazione appaltante - La stazione appaltante è titolare della partecipazione pubblica totalitaria al capitale della società affidataria (cfr. per la giurisprudenza comunitaria: C-26/03, Stadt Halle; C-295/05, Transformación Agraria SA (Tragsa); e per la giurisprudenza nazionale: Cons. St., Sez. V, n. 7345/2005). Secondo la linea tracciata dalla Corte di Giustizia il requisito che il capitale di una società sia interamente detenuto dall'amministrazione aggiudicatrice è un requisito necessario a determinare una relazione in house (cfr., *ex multis*, Causa C-340/04, Carbotermo; Cons. St., Ad. Plen., n. 1/2008; Cons. St., Sez. VI, nn. 2932/2007 e 1514/2007)

2) Controllo analogo - La società aggiudicataria è soggetta a controllo analogo a quello che quest'ultima esercita sui propri servizi tanto da influenzare in modo determinante le decisioni

concernenti sia gli obiettivi strategici sia le decisioni importanti della stessa società affidataria (cfr. Causa C-458/03, Parking Brixen e Causa C-371/05; Cons. St., Sez. V, n. 5/2007; Deliberazioni AVCP n. 12/2011 e nn. 46 e 54 del 2010)

3) Prestazioni prevalenti in favore l'ente proprietario – La P.P.M. S.p.A., che è interamente partecipata (al 100%) dall'ente, esercita in favore di quest'ultimo la prevalenza delle prestazioni e dei servizi erogati.

In altri termini, la società affidataria, pur rimanendo distinta ed autonoma rispetto all'apparato organizzativo dell'ente è, di fatto, una longa manus dell'amministrazione affidante, per cui il servizio svolto dalla società è, in sostanza, assimilabile ad un servizio erogato in proprio dall'amministrazione stessa (TAR Campania, sentenza n. 2784/2005), non essendo richiesto, proprio per questo motivo, che l'ente pubblico adotti procedure di affidamento ad evidenza pubblica, ancor più laddove risulti evidente lo squilibrio tra costi di gestione del servizio, benefici all'utenza e ricavi della società, che renderebbe improduttivo e non conveniente un ricorso al mercato.

SERVIZIO GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA

Il “servizio di gestione delle aree di sosta” in concessione (Rif. Contratto Rep.660 del 26.05.2008 – prorogato con Deliberazione G.C. n.144/2010) andrà a scadere il prossimo 31.12.2012. E' evidente che tale servizio sia compreso tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica, intendendo per servizio pubblico locale avente rilevanza economica, sulla scorta della omologa categoria comunitaria dei servizi di interesse economico generale (SIEG), quello che “a) è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come «qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato» [...] b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche “fini sociali”) nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni”. A suffragare tale concetto vi è ampia dottrina nonché una vasta gamma di pareri forniti dall'Antitrust (Pareri AGCM: AS542 – AS554 – AS618 – AS642 – AS681- AS740), e dalla giurisprudenza (T.A.R. Campania Sez. I 30 aprile 2003, n. 4203). Tale servizio era stato ricompreso tra i SPL anche dalla deliberazione C.P. nr.137 del 15.05.2012.

Obblighi di servizio pubblico (OSP): Il Comune di Palmi impone al fornitore del servizio requisiti specifici per garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico, quali la sicurezza della circolazione stradale, lo snellimento ed il decongestionamento del traffico urbano derivante dalla sosta selvaggia.

Obblighi di servizio universale (OSU): La direttiva europea 2002/22/CE definisce il servizio universale come «l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza». In relazione a quanto sopra esposto appare evidente che il raggiungimento degli OSP sopra assegnati rifletterà i suoi effetti sull'utente finale che potrà fruire di un servizio efficiente

e moderno in un contesto urbano armonico ed ordinato. Il costo per l'utente dovrà essere contenuto proponendo delle tariffazioni di assoluta convenienza. Nello specifico "servizio di gestione delle aree di sosta", la parte di compensazione economica prevista per il gestore non può essere quantificabile aprioristicamente poiché deriva dagli incassi (sanzioni – ticket – fitto stalli – abbonamenti – buoni parcheggio), ma può farsi una stima previsionale basandosi sui dettagli economici riferiti all'anno in corso o agli anni precedenti. Se andiamo ad analizzare il rapporto « costi del servizio – benefici da esso derivanti », ne ricaviamo un evidentissimo squilibrio che vede prevalere nettamente i benefici per l'ente e per la collettività amministrata rispetto al guadagno aziendale che, addirittura, non copre neppure le spese gestionali. Da una accurata analisi di gestione eseguita sui report del bilancio aziendale ne ricaviamo, infatti, i seguenti dati approssimativi:

- TOTALE RICAPO ANNUO: € 116,238,00
- COSTO ANNUO (retribuzioni di nr.6 Ausiliari del Traffico + costi specifici + costi comuni condivisi): € 182.000,00 circa.
- RISULTATO DEL SETTORE: - € 66.107,86.

Alla luce dei conteggi spiccioli sopra riportati è palese che l'utilità che la collettività trae dal servizio, in tema di sicurezza stradale e di ordine nella viabilità cittadina, sia assolutamente maggiore dei costi sostenuti, che nella circostanza vedono addirittura una perdita economica per la società partecipata. In questo caso è evidente che l'affidamento del servizio di rilevanza economica non sia assolutamente in grado di incidere in misura apprezzabile sulle condizioni concorrenziali del mercato interessato, sia per l'esiguo valore del servizio stesso che per il netto squilibrio tra i costi che gravano sulla gestione ed i ricavi che da essa derivano.

QUADRO COMPENSAZIONE ECONOMICA: Nello specifico servizio in questione la compensazione economica deriva dalle vendite dei buoni di parcheggio, dai ricavi degli abbonamenti, dalla locazione degli stalli in concessione, dai parcometri e da un agio che deriva dagli accertamenti degli ausiliari del traffico, che in convenzione è pattuito in € 5,00 per sanzione accertata, che potrebbe essere aumentato di € 1,00 in ragione dell'aumento degli importi per le sanzioni amministrative al C.d.S. (quantificabile in € 8.000,00 annue)

SERVIZIO GESTIONE RIMOZIONE FORZATA

Il "servizio di gestione della rimozione forzata" in concessione (Rif. Deliberazione C.C. nn.54 e 55/2008 – contratto Rep.681 del 15.09.2008) andrà a scadere il 15.09.2013. E' evidente che tale servizio sia compreso tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica, sulla scorta della omologa categoria comunitaria dei servizi di interesse economico generale (SIEG), in quanto è reso mediante un'attività economica intesa in senso ampio come «qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato» ed in quanto fornisce prestazioni necessarie e dirette a realizzare anche fini sociali nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini. Tale servizio era stato ricompreso tra i SPL anche dalla deliberazione C.P. nr.137 del 15.05.2012.

Obblighi di servizio pubblico (OSP): Il Comune di Palmi impone al fornitore del servizio, attraverso una dettagliata convenzione che dovrà essere aggiornata ed adeguata, requisiti specifici per garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico, quali l'intervento immediato dell'operatore finalizzato alla tutela della sicurezza della circolazione stradale, allo snellimento ed al decongestionamento del traffico urbano derivante dalla sosta selvaggia.

Obblighi di servizio universale (OSU): In relazione ai parametri della direttiva europea 2002/22/CE appare evidente che il raggiungimento degli OSP sopra assegnati rifletterà i suoi effetti sull'utente finale che potrà fruire di un servizio efficiente e moderno in un contesto urbano armonico ed ordinato. Il costo per l'utente sarà certamente più contenuto e conveniente rispetto al ricorso a strutture esterne non convenzionate che, peraltro, mantengono tariffe calmierate al rialzo.

Nello specifico "servizio di rimozione forzata", la parte di compensazione economica prevista per il gestore non può essere quantificabile aprioristicamente poiché deriva dagli incassi (costo intervento, rimozione, custodia), ma può farsi una stima previsionale basandosi sui dettagli economici riferiti all'anno in corso o agli anni precedenti. Se andiamo ad analizzare, anche in questo caso, il rapporto « costi del servizio – benefici da esso derivanti », ne ricaviamo un ricavo annuo per la società che non raggiunge i 1.000,00 euro. Pare evidente che a tale cifra occorra prevedere una compensazione per la garanzia del servizio reso alla collettività in termini di pronto intervento ed a titolo di ristoro parziale per le spese materiali che la società sostiene per il mantenimento del servizio stesso. E' palese l'utilità che la collettività trae dal servizio, in tema di sicurezza stradale e di ordine nella viabilità cittadina rapportata al modesto valore economico dello stesso, lo rende assolutamente non in grado di incidere in misura apprezzabile sulle condizioni concorrenziali del mercato interessato.

QUADRO COMPENSAZIONE ECONOMICA: Nello specifico servizio in questione la compensazione economica deriva dai ricavi sulle rimozioni (chiamata, rimozione, custodia temporanea) e da una cifra quantificabile in € 5.000,00 per la garanzia del servizio reso alla collettività in termini di pronto intervento ed a titolo di ristoro parziale per le spese materiali. In tal senso dovrà essere modificata la convenzione in essere e sostituita con specifico contratto di servizio.

SERVIZIO GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO

Il "servizio di gestione del trasporto scolastico" in concessione (Rif. Deliberazione C.P. nr.118 del 22.12.2011), andrà a scadere il prossimo 30.06.2014. Per quanto attiene la natura del servizio è evidente che esso rientra a pieno titolo nelle previsioni normative dell'art.112 del T.U.E.L. in quanto "ha per oggetto la produzione di attività rivolte alla realizzazione di fini sociali, nonché a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali". Di questo medesimo avviso è l'organo giudiziario di Palazzo Spada il quale evidenzia che "il servizio di trasporto scolastico è un servizio pubblico locale in quanto persegue finalità sociali e pertanto è soggetto alla normativa pubblicistica in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali" (Consiglio di Stato, sent. 7636/2004). Esso può quindi essere ben ricondotto ai SPL a rilevanza economica, in virtù della

riconosciuta utilità sociale dello stesso. Se andiamo ad analizzare, anche nel caso del servizio ut supra , il rapporto « costi del servizio – benefici da esso derivanti », ne ricaviamo uno squilibrio che vede prevalere, anche in questo caso, una maggiore utilità per l'ente e per la collettività amministrata rispetto al guadagno aziendale. Dalla analisi di gestione eseguita sui report del bilancio aziendale ne ricaviamo, infatti, i seguenti dati approssimativi:

- TOTALE RICAPO ANNUO: € 137.095,74
- COSTO ANNUO COMPLESSIVO (comprensivo di costi comuni): € 216.941,79.
- RISULTATO DEL SETTORE: - € 79.846,05.

Alla luce dei conteggi sopra riportati è palese che l'utilità che la collettività trae dal servizio sia assolutamente maggiore dei costi sostenuti, che nella circostanza vedono una perdita economica per la società partecipata. In questo caso è evidente che tale servizio di rilevanza economica, alle medesime condizioni, non sia collocabile in maniera concorrenziale sul mercato, in ragione del netto squilibrio tra costi che gravano sulla gestione ed i ricavi che da essa derivano.

Obblighi di servizio pubblico (OSP): Il Comune di Palmi richiede al fornitore del servizio le competenze ed abilitazioni tecnico-professionali e adeguata formazione tali da poter garantire il soddisfacimento degli obiettivi di interesse pubblico, tra i quali certamente rientra il servizio indispensabile reso ai cittadini con figli in età scolare.

Obblighi di servizio universale (OSU): In relazione a quanto sopra esposto appare evidente che il raggiungimento degli OSP sopra assegnati rifletterà i suoi effetti sull'utente finale che potrà fruire di un servizio ottimale rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola dell'obbligo e, ovviamente, alle famiglie.

QUADRO COMPENSAZIONE ECONOMICA: Nello specifico servizio in questione la compensazione economica, per parte comunale, sulla base del contratto in essere e di quanto corrisposto negli anni precedenti, è quantificabile in € 178.400,00 annue. Detto servizio potrebbe essere esteso al trasporto, in ambito comunale, dell'utenza o delle scolaresche in occasione di particolari eventi culturali e/o turistici, offrendo in tal senso una ulteriore utilità socio culturale alla comunità. In questo caso, con appositi tagli su altre voci di bilancio, è possibile prevedere una compensazione aggiuntiva di € 15.000,00 annue.

SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - VILLA COMUNALE E GIARDINI PUBBLICI

Il “servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico” in concessione (Rif. contratto Rep.477 del 30.12.2004 integrato con contratto Rep.658 del 28.04.2008), che è complessivamente indicato come “servizi ambientali e territorio” andrà a scadere il prossimo 30.12.2014. Esso esclude, in maniera discutibile, la “villa comunale e giardini pubblici di p.zza Municipio e p.zza Matteotti” per i quali l'ente aveva inteso ricorrere al mercato esterno attraverso procedure negoziate. Oggi detto servizio è scaduto e potrebbe utilmente essere concesso alla P.P.M. S.p.A., estendendo la

convenzione in essere con l'apposizione di un'appendice contrattuale contenente i servizi richiesti, adeguando la relativa compensazione economica. Per quanto attiene la collocazione del servizio in questione tra i SPL a rilevanza economica, è parere dello scrivente che non ci si possa soffermare su poche pronunce dell'Antitrust le quali hanno fondato il presupposto su basi normative poi cassate dall'organo di giustizia costituzionale. Occorre quindi riportarsi alla giurisprudenza costante. Per quanto attiene il "servizio di gestione del verde pubblico" la giurisprudenza fonda invece i suoi pronunciamenti sulla più ampia valenza dell'art.112 del T.U.E.L.. A tale proposito, il T.A.R. Liguria, Genova, Sentenza nr.527 del 28 aprile 2005, ha affrontato tale problematica alla luce di un ricorso prodotto da alcune società contro il Comune di Genova, il quale aveva affidato tali tipologie di servizi ad una società partecipata (addirittura di tipo misto). Quell'organo di giustizia amministrativa così ha lumeggiato sul punto:.....

"Come è noto, non esiste una definizione legislativa generale di servizio pubblico, sicché sulla questione si sono a lungo affacciate dottrina e giurisprudenza, che hanno elaborato due teorie che, sostanzialmente, si contendono il campo: quella soggettiva e quella oggettiva, oggi prevalente.

Nella materia specifica dei servizi pubblici locali soccorre però l'art. 112 T.U.E.L., secondo il quale "gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali".

La genericità della norma si spiega agevolmente con la circostanza che gli enti locali, ed il comune in particolare, sono enti a fini generali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria (art. 3 T.U.E.L.), nel senso che essi hanno la facoltà di determinare da sé i propri scopi e, in particolare, di decidere quali attività di produzione di beni ed attività, purché genericamente rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale di riferimento (art. 112 T.U.E.L.), assumere come doverose.

Quel che conta è dunque la scelta politico amministrativa dell'ente locale di assumere il servizio pubblico, al fine di soddisfare in modo continuativo obiettive esigenze della collettività.

Ciò è quanto è avvenuto nel comune di Genova, che, dal 1999 in poi, con riferimento alle attività di manutenzione delle strade, degli impianti di illuminazione pubblica e (da ultimo) del verde pubblico, ha inteso superare una gestione frammentaria e disomogenea degli interventi, assumendoli come altrettanti servizi pubblici al dichiarato fine di garantirne l'assolvimento in maniera coordinata e continuativa.

Né la circostanza che tali attività, astrattamente considerate, siano di rilevanza economica e possano pertanto formare oggetto di contratti a titolo oneroso di lavori e/o di servizi ai sensi della l. 109/94 e del d.lgs. 157/95 concreta una violazione dei fondamentali principi di concorrenza di cui all'art. 86 del trattato CE, posto che, salva l'ipotesi eccezionale dell'affidamento così detto in house (che peraltro costituisce oggetto del terzo motivo di ricorso), per il conferimento della titolarità del servizio pubblico a società di capitali o per la scelta del socio privato nelle società a capitale misto l'art. 113 comma 5 T.U.E.L. impone di regola l'espletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica, sicché il confronto concorrenziale è comunque garantito a monte.

Proprio con specifico riferimento al servizio di illuminazione pubblica – che costituisce uno degli oggetti dell'affidamento ad A.S.TER. s.p.a. - il Consiglio di Stato ha recentemente affermato che “sono indifferentemente servizi pubblici locali, ai sensi dell'art. 112 T.U.E.L. n. 267/2000, quelli di cui i cittadini usufruiscono uti singuli e come componenti la collettività, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per obiettive esigenze sociali. Correttamente l'appellante afferma che essere o no subordinato al pagamento di un corrispettivo dipende dalle caratteristiche tecniche del servizio [id est, dalla sua divisibilità o suscettibilità di essere erogato a richiesta dei singoli utenti, n.d.e.] e dalla volontà 'politica' dell'ente [di farne gravare il costo sul bilancio comunale, n.d.e.], ma non incide sulla sua qualifica di servizio pubblico locale. Relativamente ai servizi pubblici locali, l'art. 117 T.U.E.L. n. 267/2000 precisa che la tariffa ne costituisce il corrispettivo ma non ne definisce il contenuto, determinato dalla possibilità concreta dell'ente di dividere sui singoli l'onere della gestione ed erogazione della prestazione. Che lo stesso titolo V del T.U.E.L. n. 267/2000 disciplini anche i criteri per la determinazione e la riscossione delle tariffe non esclude dall'ambito dei servizi pubblici locali quelli erogati senza un corrispettivo, sempre che le prestazioni siano strumentali all'assolvimento delle finalità sociali dell'ente, come avviene per il servizio di pubblica illuminazione” (Cons. di St., V, 16.12.2004, n. 8090).

Dunque, muovendo dal dato di diritto positivo fornito dall'art. 112 T.U.E.L., deve ritenersi che la qualificazione di servizio pubblico locale sia circoscritta a quelle attività caratterizzate, sul piano oggettivo, dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile selezionati in base a scelte di carattere eminentemente politico quanto alla destinazione delle risorse economiche disponibili ed all'ambito di intervento, e, su quello soggettivo, dalla riconduzione diretta o indiretta (per effetto di rapporti concessori o di partecipazione all'assetto organizzativo dell'ente) ad una figura soggettiva di rilievo pubblico (T.A.R. Lazio Roma, I bis, 6.11.2002, n. 9725).

Nel caso di specie il comune di Genova ha assunto come servizi pubblici locali quelli di manutenzione delle strade, degli impianti di illuminazione pubblica e del verde pubblico, per la gestione dei quali ha, a suo tempo, appositamente costituito l'azienda speciale A.S.TER.”

Il pronunciamento dell'organo di giustizia amministrativa assume particolare valenza non solo per il servizio in questione ma latu sensu, in quanto riafferma fortemente i concetti fondamentali dell'art.112 del T.U.E.L. che esaltano la centralità della “produzione di beni ed attività rivolte alla realizzazione di fini sociali”, nonché la promozione e lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, che sono correlati alla gestione dei SPL; tale affermazione è stata poi ampiamente consolidata dal Consiglio di Stato che ha riaffermato il senso di “utilità per la comunità locale e di esigenze di utilità generale o ad essa destinata in quanto preordinata a soddisfare interessi collettivi”, non solo in termini economici ma anche in termini di promozione sociale. Tanto basta ad affermare che il “servizio di gestione e manutenzione del verde” può quindi essere ben ricondotto ai SPL a rilevanza economica, in virtù della riconosciuta utilità sociale dello stesso. Se andiamo ad analizzare, anche nel caso della gestione del verde pubblico, il rapporto « costi del servizio – benefici da esso derivanti », ne ricaviamo lo squilibrio che vede prevalere, anche in questo caso, l'utilità per l'ente e per la collettività amministrata rispetto al guadagno aziendale. Da una accurata

analisi di gestione eseguita sui report del bilancio aziendale ne ricaviamo, infatti, i seguenti dati approssimativi:

- TOTALE RICAPO ANNUO: € 167.996,00
- COSTO ANNUO COMPLESSIVO (comprensivo di costi comuni): € 239.718,31 circa.
- RISULTATO DEL SETTORE: - € 71.772,31.

Alla luce dei conteggi sopra riportati è palese che l'utilità che la collettività trae dal servizio sia assolutamente maggiore dei costi sostenuti, che nella circostanza vedono addirittura una perdita economica per la società partecipata. In questo caso è evidente che l'affidamento del servizio di rilevanza economica, alle medesime condizioni, non sia collocabile in maniera concorrenziale sul mercato, in ragione del netto squilibrio tra costi che gravano sulla gestione ed i ricavi che da essa derivano.

Obblighi di servizio pubblico (OSP): Il Comune di Palmi richiede quindi al fornitore del servizio una capacità tecnico-professionale ed una formazione tale da poter garantire il soddisfacimento degli obiettivi di interesse pubblico, tra i quali certamente rientra il decoro urbano che è una base essenziale dello sviluppo cittadino in un contesto a misura d'uomo. E' ormai consolidato, ed il legislatore lo ha anche inserito nelle norme del pacchetto sicurezza, che la presenza nella città di aree urbane degradate e lasciate all'incuria aumenta la percezione di insicurezza sociale e, quindi, è doveroso per la P.A. intervenire con gli strumenti più idonei per impedire l'insorgenza di tali fenomeni.

Obblighi di servizio universale (OSU): In relazione a quanto sopra esposto appare evidente che il raggiungimento degli OSP sopra assegnati rifletterà i suoi effetti sull'utente finale che potrà fruire di un contesto urbano pulito, armonico ed ordinato.

Su queste stesse basi si è richiesto all'organo di gestione competente per materia della struttura di governance di cui all'art.6 comma 4 del Regolamento, con nota prot.27472 del 19.12.2012, di fornire i dettagli tecnici dell'affidamento che si andrebbe ad aggiungere alla concessione già in essere e che attiene alla "villa comunale e giardini pubblici di p.zza Municipio e p.zza Matteotti". Il Responsabile del livello gestionale ha fornito i seguenti dati:

- . Modalità di gestione attuale: affidamento servizio a ditta esterna nei modi e nei termini di cui al D.Lgs. 163/06 s.m.i.;
- . Tipologia dei servizi:
 - Pulizia dei viali e vialetti all'interno della villa Comunale, delle aiuole di Piazza Municipio e Matteotti
 - Manutenzione del tappeto erboso;
 - Zappettatura di tutte le aiuole;
 - Manutenzione dell'impianto d'irrigazione;
 - Potatura delle siepi sia alte che basse;
 - Potatura di tutte le palme;

- Fornitura e messa a dimora di piantine annuali nella Villa Comunale;
 - Concimazione di tutti gli alberi, arbusti e cespugli;
 - Pulizia dei servizi igienici e delle strutture accessorie;
 - Pulizia cestini portarifiuti;
 - Apertura e chiusura Villa comunale;
- . Quantificazione di massima: è possibile riferirsi alla perizia redatta dal Settore n. 7 che quantifica il costo annuo in circa 40.000,00 €;
 - . Parere in ordine alla fattibilità tecnica: si esprime parere positivo in relazione alla fattibilità tecnica, subordinandola alla individuazione e formazione di personale idoneo;
 - . Parere in ordine alla convenienza economica: il servizio era comunque affidato all'esterno, si esprime parere positivo rispetto alla convenienza economica;

Si riterrebbe ulteriormente opportuno, in tale quadro, considerata la recente realizzazione di uno splendido parco giochi comunale denominato "Parco Papagliolo" che è meta quotidiana di decine di famiglie palmesi, prevedere la possibilità di estendere detta appendice contrattuale anche alle aree del parco in questione, oggi incolte e senza manutenzione, così inserendo sia la parte del verde che dell'igiene ambientale dei viali e spazi comuni, così come nella gestione del verde andrebbe inserita la cura della P.zza Amendola, che è uno dei luoghi "simbolo" della città. Peraltro anche la cura degli impianti sportivi e parchi comunali rientra ampiamente nel novero dei SPL (ex multis parere AGCM AS542, TAR Calabria 1419/2010, Consiglio di Stato n.6736/2005). Nell'appendice alla complessiva gestione del verde pubblico, avente ad oggetto la specifica gestione del verde nella "villa comunale e giardini pubblici di p.zza Municipio e p.zza Matteotti" e, ove ritenuto, del "Parco Papagliolo", la parte di compensazione economica da corrispondere al gestore dovrebbe presuntivamente essere parametrata intorno ai € 40.000,00 annui che, con la pretesa di ulteriori prestazioni aggiuntive da parte dell'ente rispetto a quelle fin oggi richieste, comporterebbe una riduzione dei costi per l'ente e un vantaggio per la comunità. Alla luce dei conteggi spiccioli sopra riportati è palese che l'utilità che la collettività trae dal servizio sia assolutamente maggiore rispetto ai costi sostenuti. In questo caso è evidente che l'affidamento del servizio pubblico locale non possa essere appetibile sul mercato interessato in ragione sia dell'esiguo valore del servizio rispetto ai costi che gravano sulla gestione.

QUADRO COMPENSAZIONE ECONOMICA: Nello specifico servizio in questione che, per ragioni di efficacia e trasparenza, potrà anche essere unificato in un unico e più esaustivo contratto di servizio, dall'esame della nota prot.642 datata 08.01.2013 del Responsabile del Settore LL.PP. e Ambiente redatta ad integrazione e scioglimento riserva, la compensazione economica, è quantificabile complessivamente in € 180.000,00 annue.

La "gestione dei servizi cimiteriali" rientra tra i servizi che la P.A. svolge attualmente in forma internalizzata e che, proficuamente per l'ente e per il cittadino, in relazione alla tipologia di prestazioni offerte ad esso offerte, potrebbe essere concesso alla società affinché lo svolga per suo conto. Per quanto attiene alla natura del servizio possiamo affermare che anch'esso rientra a pieno titolo nelle previsioni normative dell'art.112 del T.U.E.L. in quanto "ha per oggetto la produzione di attività rivolte alla realizzazione di fini sociali, nonché a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali". Tale collocazione la ricaviamo anche da alcuni pareri dell'Antitrust (Pareri AGCM: AS667 – AS666 – AS648 – AS638 etc.). Sotto il profilo giuridico, i cimiteri, dal greco "luoghi di riposo", individuano il complesso dei beni e servizi necessari per la sepoltura dei defunti. Stando all'art. 824 del codice civile, i cimiteri (insieme ai mercati comunali) sono soggetti al regime del demanio pubblico, la cui disciplina si rinviene ai precedenti artt.822 e 823. Per tale motivo sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, salvo nei casi e nei modi previsti dalle leggi che li riguardano. I cimiteri, dunque, sono beni pubblici attraverso i quali i comuni fanno fronte alle esigenze primarie della collettività, che si sostanziano nel bisogno materiale di igiene pubblica e nell'aspirazione spirituale al culto dei propri cari (v. A.M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, 1974). All'utilizzo da parte dell'ente comunale può affiancarsi un uso posto in essere dai privati, mediante forme di concessione che riguardano la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale o per l'impianto di campi di inumazione. A prescindere dalle dispute circa la qualificazione del bene come demaniale, la competenza comunale sui cimiteri non è mai stata messa in dubbio, stanti anche le previsioni del regolamento di polizia mortuaria, D.P.R. n.285 del 1990, il quale, all'art. 49, riprendendo il testo unico delle leggi sanitarie (approvato con r.d. n. 1265 del 1934, c.d. TULLSS), dispone che ciascun comune si doti di un cimitero a sistema inumatorio e che i comuni di maggiori dimensioni ne abbiano uno per ogni frazione se il collegamento tra le stesse non risulta agevole, salva l'ipotesi per piccoli comuni contermini di costituirsi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero. Nell'ambito del bene pubblico cimitero si sviluppa un complesso di attività, legate all'evento morte e, in particolare, al seppellimento dei corpi, le quali si configurano, anche se con diverse sfumature, come servizio pubblico, dal momento che i comuni sono chiamati a svolgerle, al fine di salvaguardare la salute pubblica e la tutela dell'igiene. Si tratta delle attività c.d. di polizia mortuaria, le quali possono essere distinte in attività funerarie, che si esplicano nella fase compresa tra la morte e il seppellimento, e in attività cimiteriali, ricomprendendo il termine qualsiasi funzione successiva alla sepoltura. Le fonti generali della disciplina dei servizi funerari vanno senz'altro rinvenute, da un lato, nella Costituzione, e precisamente nell'art.32 dedicato alla tutela della salute, dall'altro, nel D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e nelle leggi regionali, per via della definizione delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali. La disciplina puntuale della materia, invece, è contenuta, a livello statale, nel D.P.R. n.285 del 1990, recante il regolamento di polizia mortuaria, affiancato da una serie di norme settoriali. Il trasporto funebre, che già il r.d. n.2578 del 1925 (recante il testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province) annoverava fra i servizi pubblici comunali, era configurato come servizio pubblico anche dal D.P.R. n.285/1990 che, all'art.16, ne individuava due

tipologie: un servizio c.d. istituzionale, erogato in via ordinaria e considerato gratuito nel senso che il relativo onere era posto a carico del bilancio comunale ed un servizio a pagamento, i cui costi erano attribuiti al soggetto che ne faceva richiesta ed erano giustificati dalla fornitura di trattamenti speciali. Su queste basi si è richiesto all'organo di gestione competente per materia della struttura di governance di cui all'art.6 comma 4 del Regolamento, con nota prot.27472 del 19.12.2012, di fornire i dettagli tecnici del servizio che si andrebbe ad esternalizzare alla P.P.M. S.p.A. affidandole la "gestione dei servizi cimiteriali". Il Responsabile del livello gestionale ha fornito i seguenti elementi:

- . Personale attualmente impiegato:
 - n. 2 unità a tempo indeterminato CAT. A;
 - n. 3 unità di personale appartenente a LSU – CAT. A;
 - n. 1 unità di personale a tempo indeterminato CAT. B per attività amministrativa;
 - n. 1 unità di personale LSU – CAT. B per supporto attività amministrativa;
 - n. 1 unità a tempo indeterminato CAT. C per attività tecnico-amministrativa (al 30%);

gli stessi potranno essere opportunamente reimpiegati nell'ambito del Corpo Cantonieri comunale che, ad oggi, rileva carenze di organico, potenziando il servizio manutenzioni; l'esternalizzazione permetterà inoltre di ridurre il carico di lavoro sugli uffici anche alla luce dei prossimi collocamenti in pensione e delle riduzioni nel turn-over scaturenti da disposizioni di legge;

- . Tipologia dei servizi svolti: il personale svolge oggi la totalità dei servizi cimiteriali riconducibili a: attività proprie, secondo le vigenti disposizioni di legge in particolare DPR 285/90 s.m.i.(tumulazione, inumazioni, estumulazioni, etc.); custodia, controllo accessi, controlli di legge sulle salme, apertura e chiusura del cimitero; attività di manutenzione ordinaria delle strutture cimiteriali. La gestione delle procedure amministrative e degli ulteriori adempimenti di legge (contratti, assegnazione loculi, contabilità, etc.) viene svolta da una unità CAT. B da una unità LSU di CAT B coordinate dal Capo Servizio CAT. C e dal Capo Area;
- . Quantificazione di massima compensazione economica: con Determinazioni n. 29 e 30 dell'11.02.2009 la G.C. ha stabilito le tariffe per la totalità dei servizi cimiteriali. Il tariffario può costituire, opportunamente integrato e dettagliato nella descrizione dei servizi, un elenco prezzi unitari su cui proporre un ribasso a termini del D.Lgs.163/06. Inoltre a fronte di un apposito piano di manutenzione straordinaria ed adeguamento posti a carico della Società PPM s.p.a., è ipotizzabile assegnare: i proventi (o quota parte degli stessi) derivanti dalla lampade votive; i proventi (o quota parte degli stessi) derivanti dalla gestione dei loculi cimiteriali afferenti ai padiglioni acquisiti al patrimonio comunale che necessitano di interventi di ristrutturazione prima di poter essere utilmente impiegati. La compensazione economica sarà contabilizzata: a misura per quanto concerne i servizi cimiteriali veri e propri; a corpo per

quanto riguarda il servizio apertura chiusura, etc.. Per le lampade votive e i padiglioni occorre predisporre un business-plan nel quale si tenga debitamente conto delle spese di adeguamento e dei possibili ricavi;

- . Parere in ordine alla fattibilità tecnica: si esprime parere positivo in relazione alla fattibilità tecnica, subordinandola alla individuazione e formazione di personale idoneo;
- . Parere in ordine alla convenienza economica: in linea generale i costi dei servizi cimiteriali risultano coperti dagli introiti derivanti dalle tariffe delle attività cimiteriali stesse; mediante l'esternalizzazione si otterrebbe a tutto vantaggio dell'Ente: a) l'effettuazione dei servizi a prezzi unitari inferiori; b) la possibilità di reimpiego del personale; c) la realizzazione di interventi di messa a norma degli impianti tecnologici e di alcune strutture comunali con evidente semplificazione delle procedure del carico di lavoro e riduzione degli oneri a carico dell'Ente; d) possibilità di miglorie e/o informatizzare i servizi cimiteriali.

Alla luce di quanto sopra riportato e ben rappresentato dal Dirigente di Settore è palese che l'utilità che la collettività trarrebbe dal servizio sarebbe assolutamente superiore ai benefici economici per la partecipata. Dall'analisi generale del territorio di riferimento relativamente alla gestione dei servizi cimiteriali, si può rilevare come i predetti servizi siano essenzialmente forniti alla collettività direttamente dalle stesse amministrazioni o, al più, attraverso l'affidamento di alcuni specifici compiti, a cooperative sociali; si può facilmente ricavare la convenienza economica dell'operazione di esternalizzazione in relazione a quanto espresso dal Responsabile della gestione e cioè ...omissis... "in linea generale i costi dei servizi cimiteriali risultano coperti dagli introiti derivanti dalle tariffe delle attività cimiteriali stesse; mediante l'esternalizzazione si otterrebbe a tutto vantaggio dell'Ente: a) l'effettuazione dei servizi a prezzi unitari inferiori; b) la possibilità di reimpiego del personale; c) la realizzazione di interventi di messa a norma degli impianti tecnologici e di alcune strutture comunali con evidente semplificazione delle procedure del carico di lavoro e riduzione degli oneri a carico dell'Ente; d) possibilità di migliore e/o informatizzare i servizi cimiteriali". Considerato che la molteplicità di servizi e prestazioni richieste e l'impiego di personale in numero adeguato al loro soddisfacimento (8 operai e 3 amministrativi) comportano elevati costi di gestione in rapporto ai ricavi che da esso si possono desumere (assegnazione dei proventi o di quota/parte e a misura per i servizi generali), rendono evidente che tale servizio non sia collocabile in maniera concorrenziale sul mercato, in ragione del netto divario tra costi gestionali e ricavi.

Obblighi di servizio pubblico (OSP): Il Comune di Palmi richiede al fornitore del servizio le competenze ed abilitazioni tecnico-professionali e adeguata formazione tali da poter garantire il soddisfacimento degli obiettivi di interesse pubblico, che si sostanziano essenzialmente nell'esigenza di garantire l'igiene pubblica ed un efficace servizio all'utenza dei luoghi cimiteriali.

Obblighi di servizio universale (OSU): In relazione a quanto sopra esposto appare evidente che il raggiungimento degli OSP sopra assegnati rifletterà i suoi effetti sull'utente finale che potrà fruire di un servizio ottimale che tuteli l'aspirazione spirituale al culto dei propri cari.

QUADRO COMPENSAZIONE ECONOMICA: Nello specifico servizio in questione, dall'esame della nota prot.642 datata 08.01.2013 del Responsabile del Settore LL.PP. e Ambiente redatta ad integrazione e scioglimento della riserva precedentemente espressa, la compensazione economica, è quantificabile complessivamente in € 70.000,00 annue (€ 140.000,00 con contratto di 24 mesi) e resta subordinata ad un incremento del 40% delle tariffe relative ai servizi cimiteriali.

GESTIONE SERVIZI AMBIENTALI – SPURGO FOGNATURE

La “gestione dei ambientali – spurgo fognature” è un servizio di pubblica utilità atto a fronteggiare emergenze di natura igienico-sanitaria. Per quanto attiene la natura del servizio possiamo affermare che anch'esso rientra a pieno titolo nelle previsioni normative dell'art.112 del T.U.E.L.. Anche per la giurisprudenza è pacifico che la tipologia di servizi in argomento rientrino nella nozione di SPL, nell'accezione “estensiva” fatta propria dal legislatore (in tal senso, ex multis, Cons. Stato, sez. II, parere n. 1321/02). L'organo di giustizia amministrativa propende, costantemente, per la c.d. “teoria oggettiva”, in base alla quale assume rilievo decisivo, in sede di individuazione delle attività sussumibili sotto la nozione di servizio pubblico, non già la possibilità di considerarle “di pertinenza” dell'amministrazione pubblica, bensì il fatto di essere assoggettate ad una disciplina settoriale che assicuri costantemente il conseguimento dei fini sociali: questi ultimi, pertanto, lungi dal limitarsi a connotare sul versante meramente teleologico tale genere di attività, costituiscono la ragione della sottoposizione della stessa ad un regime giuridico tutto peculiare. Dice il Consiglio di Stato, Sez. V, 12/10/2004 n. 6574 ...omissis... « Si può, affermare che i fattori distintivi del pubblico servizio sono, da un lato, la connotazione del servizio, sul piano finalistico, dall'idoneità a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea indifferenziata di utenti, e, dall'altro, la sottoposizione del gestore ad una serie di obblighi, tra i quali quelli di esercizio e tariffari, volti a conformare l'espletamento dell'attività a norme di continuità, regolarità, capacità e qualità, cui non potrebbe essere assoggettata, invece, una comune attività economica ». Su queste basi si è richiesto all'organo di gestione competente per materia della struttura di governance di cui all'art.6 comma 4 del Regolamento, con nota prot.27472 del 19.12.2012, di fornire i dettagli tecnici del servizio che si andrebbe ad esternalizzare affidando alla partecipata la “gestione dei ambientali – spurgo fognature”. Il Responsabile del livello gestionale ha fornito i seguenti elementi:

- . Modalità di gestione attuale: affidamento servizio a ditta esterna;
- . Tipologia dei servizi: la tipologia dei servizi dovrà essere opportunamente dettagliata anche in relazione al quadro normativo vigente ed allo statuto della società PPM s.p.a; il servizio si compone di due servizi essenziali: a) la bonifica ambientale di siti interessati dall'abbandono di rifiuti o da criticità ambientali similari; b) l'intervento di spurgo della rete fognaria mediante idoneo automezzo. Nel caso della prima fattispecie gli interventi ad oggi vengono, nella maggior parte dei casi, ricondotti all'appalto del servizio di igiene ambientale. Maggiore attenzione va invece posta al servizio spurgo, di notevole importanza sotto il profilo igienico-sanitario ed ambientale e molto oneroso anche in ragione del numero elevato di interventi. Il

servizio auto spurgo rappresenta, in linea generale, una delle principali criticità dell'ente. Oggi la spesa complessiva ad intervento ivi compreso il conferimento al depuratore dei reflui si aggira sui 200,00 €/intervento. Il Settore n. 7 sta intervenendo affinché il costo di conferimento venga ricompreso nel costo della depurazione acque (i liquami sarebbero comunque stati conferiti al depuratore). Così ridotto è ipotizzabile che il costo ad intervento da porre a base d'asta ammonti a non più di 150,00 €/intervento, con un numero massimo di interventi annuo, quantificabile sulla scorta degli anni precedenti, in circa 250-300. Occorre però valutare la problematica dell'acquisto dell'automezzo di cui potrebbe farsi carico l'Ente, che ha tutta la convenienza a dotarsi di un mezzo proprio, anche in ragione del fatto che la quasi totalità degli interventi rivestono carattere di urgenza per via degli evidenti profili e criticità igienico-sanitarie. Esistono, inoltre, evidenti ragioni di opportunità e di risparmio, più volte evidenziate, senza contare la possibilità di migliorare un servizio essenziale.

- . Quantificazione di massima: è possibile quantifica il costo annuo del servizio auto spurgo in circa 40.000,00 € al lordo del ribasso;
- . Parere in ordine alla fattibilità tecnica: si esprime parere positivo in relazione alla fattibilità tecnica, subordinandola alla individuazione e formazione di personale idoneo;
- . Parere in ordine alla convenienza economica: il servizio era comunque affidato all'esterno, si esprime parere positivo in merito alla convenienza economica;

Alla luce di quanto sopra riportato e ben rappresentato dal Dirigente di Settore è palese sia il risparmio economico che l'utilità sociale dell'affidamento. Oggi l'ente esegue circa 300 interventi annui in situazioni di emergenza, strettamente correlate alla vetustà della rete fognaria comunale deficitaria che presenta frequenti criticità, spendendo circa € 60.000,00 annui (€ 200,00 ad intervento sul mercato di settore) mediante procedure di "somma urgenza" o altre forme di affidamento. Acquisendo direttamente un veicolo omologato e gestendo il servizio tramite affidamento in gestione alla P.P.M. S.p.A. (previo allineamento necessario dell'azienda partecipata alla disciplina ambientale), il Comune di Palmi ne ricaverebbe un risparmio economico e, soprattutto, riuscirebbe a garantire un più efficiente servizio alla collettività operativo h24 in caso di emergenze igienico-sanitarie. Considerato che l'ente intende garantire un piano di interventi in emergenza attivo h24 e perseguire una drastica riduzione dei costi per la P.A. e per l'utente finale, procedendo alla gestione interna del servizio secondo le opportunità offerte dal T.U. sull'ambiente, è evidente che tale servizio non possa essere appetibile sul mercato esterno e quindi non sia collocabile in maniera concorrenziale, in ragione dello squilibrio tra i benefici diretti all'utente e costi dello stesso servizio.

Obblighi di servizio pubblico (OSP): Il Comune di Palmi richiede al fornitore del servizio le competenze ed abilitazioni tecnico-professionali e adeguata formazione tali da poter garantire il soddisfacimento degli obiettivi di interesse pubblico, che si sostanziano essenzialmente nell'esigenza di garantire la risposta immediata nelle emergenze igienico-sanitarie. Impone altresì

la previa iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali di cui all'art.212 del D.Lgs 152/2006 (T.U. sull'ambiente).

Obblighi di servizio universale (OSU): In relazione a quanto sopra esposto appare evidente che il raggiungimento degli OSP sopra assegnati rifletterà i suoi effetti sulla collettività amministrata che potrà fruire di un servizio ottimale a costi maggiormente contenuti.

QUADRO COMPENSAZIONE ECONOMICA: Nello specifico servizio in questione, dall'esame della nota prot.642 datata 08.01.2013 del Responsabile del Settore LL.PP. e Ambiente redatta ad integrazione e scioglimento della riserva precedentemente espressa, la compensazione economica, soltanto per la gestione del servizio e con esclusione del veicolo speciale, è quantificabile complessivamente in € 18.000,00 annue.

GESTIONE SERVIZI IGIENE ED EMERGENZA IDRICA - AUTOBOTTE

La "gestione servizi di igiene ed emergenza idrica - autobotte" è un servizio di pubblica utilità atto a fronteggiare anch'esso emergenze di natura igienico-sanitaria. Per quanto attiene la natura del servizio possiamo affermare che anch'esso rientra a pieno titolo nelle previsioni normative del T.U.E.L., così come nell'interpretazione del Consiglio Stato (sez. V, 13 dicembre 2006, n. 7369), il quale ha avuto modo di sottolineare che ai fini della qualificazione di un'attività come servizio pubblico locale o meno occorre prendere in considerazione l'art. 112 T.U.E.L., secondo il quale "gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali". Più volte i Giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che il servizio pubblico deve essere così individuato in relazione al rapporto che intercorre tra il fruitore diretto del servizio (cittadino-utente), il gestore e la P.A. (ex multis, Consiglio di Stato nr.2294 del 2002). Tutti i servizi che gravitano quindi nell'ampia sfera dell'igiene ambientale (trasporto e smaltimento rifiuti, auto spurgo fognature, autobotte per emergenze idriche etc.) rientrano a pieno titolo tra i servizi pubblici locali in quanto le prestazioni richieste sono sempre rivolte non già a vantaggio dell'amministrazione, ma ad esclusivo interesse della comunità locale amministrata. Tale servizio veniva così qualificato, giustamente, anche nella deliberazione della Giunta Comunale nr.39 del 19.07.2012 avente ad oggetto "Istituzione del servizio autobotte e approvazione del disciplinare relativo", emanata in riferimento alla deliberazione-quadro del C.P. nr.137 del 15.05.2012. Su queste basi si è richiesto all'organo di gestione competente per materia della struttura di governance di cui all'art.6 comma 4 del Regolamento, con nota prot.27472 del 19.12.2012, di fornire i dettagli tecnici del servizio che si andrebbe ad esternalizzare affidandolo alla P.P.M. S.p.A.. Il Responsabile del livello gestionale ha fornito i seguenti elementi:

- . Modalità di gestione attuale: occorre scindere i due servizi; il servizio autobotte è già istituito con apposito regolamento e tariffario; i servizi di igiene ambientale sono già stati assegnati mediante procedura ad evidenza pubblica e l'appalto avrà durata fino all'anno 2015;

- . Tipologia dei servizi: la tipologia dei servizi dovrà essere opportunamente dettagliata anche in relazione al quadro normativo vigente ed allo statuto della società PPM s.p.a; il servizio di igiene ambientale (spazzamento strade, raccolta rifiuti, pulizia località turistiche etc.) è già affidato ad altra ditta fino all'anno 2015; restano fuori dall'appalto in parola: la pulizia dei monumenti e delle fontane pubbliche ed altri servizi minori che potrebbero essere affidati a PPM s.p.a.; il servizio autobotte è già stato istituito e si rimanda all'atto deliberativo ed al regolamento;
- . Quantificazione di massima: è possibile quantifica il costo annuo del servizio autobotte in circa 25.000,00 €; il costo degli altri servizi di igiene ambientale ed affini non ricompresi nel contratto in essere, può essere quantificato in 15.000,00 €;
- . Parere in ordine alla fattibilità tecnica: si esprime parere positivo in relazione alla fattibilità tecnica, subordinandola alla individuazione e formazione di personale idoneo;
- . Parere in ordine alla convenienza economica: il servizio era comunque affidato all'esterno, si esprime parere positivo in merito alla convenienza economica;

Considerato che l'ente intende garantire un piano di interventi emergenziali attivo h24 ottenendo l'abbattimento dei costi per la P.A. e per l'utente finale, grazie anche all'impiego del mezzo omologato di cui la partecipata è già in possesso, secondo un disciplinare già approvato con atti dell'organo di Governo, è evidente che tale servizio non sia collocabile in maniera concorrenziale sul mercato, in ragione dello squilibrio tra i benefici diretti all'utente ed i costi di gestione del servizio.

Obblighi di servizio pubblico (OSP): Il Comune di Palmi richiede al fornitore del servizio le competenze ed abilitazioni tecnico-professionali e adeguata formazione tali da poter garantire il soddisfacimento degli obiettivi di interesse pubblico, che si sostanziano essenzialmente nell'esigenza di garantire la risposta immediata nelle emergenze idriche (come l'interruzione forzata nell'erogazione di acqua potabile) che, inevitabilmente, riverbererebbero effetti devastanti sull'igiene e la salute pubblica.

Obblighi di servizio universale (OSU):. In relazione a quanto sopra esposto appare evidente che il raggiungimento degli OSP sopra assegnati rifletterà i suoi effetti sull'utente finale che potrà fruire, con oneri abbattuti, di un servizio costante ed ininterrotto di fornitura idrica.

QUADRO COMPENSAZIONE ECONOMICA: Nello specifico servizio in questione, dall'esame della nota prot.642 datata 08.01.2013 del Responsabile del Settore LL.PP. e Ambiente redatta ad integrazione e scioglimento della riserva precedentemente espressa, la compensazione economica, è quantificabile complessivamente in € 15.000,00 annue.

GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE,
ELETTRICI E TECNOLOGICI COMUNALI

La "gestione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione, elettrici e tecnologici comunali" rientra tra i servizi che la P.A. svolge attualmente in forma internalizzata e che, proficuamente per l'ente e per la tipologia di prestazioni che si andrebbero a garantire all'utente, potrebbe essere concesso alla società affinché lo svolga, più professionalmente, per suo conto. Oggi l'ente non riesce, oggettivamente, a fornire al cittadino risposte immediate ed un servizio efficiente. Da questa presa d'atto deriva la necessità di far gestire il servizio a qualcuno che possa colmare questa grave lacuna che si riflette negativamente in termini di efficacia dell'apparato amministrativo. In questa scelta, ponderata, pesa la qualificazione del servizio che rientra pienamente nelle previsioni normative dell'art.112 del T.U.E.L.. Su tale linea vi sono fiumi di pronunciamenti di giurisprudenza amministrativa tra i quali possiamo citarne alcuni, a titolo esemplificativo: La Sezione V del Consiglio di Stato, con la decisione n.8090/2004, ha ricompreso nel novero dei servizi pubblici locali quello relativo all'illuminazione pubblica, facendo leva anche su considerazioni di ordine storico e rilevando che la circostanza che lo stesso Titolo V del T.U.E.L. n. 267/2000 disciplini anche i criteri per la determinazione e la riscossione delle tariffe, non esclude dall'ambito dei servizi pubblici locali quelli erogati senza un corrispettivo, sempre che le prestazioni siano strumentali all'assolvimento delle finalità sociali dell'ente; ancora la stessa linea è stata confermata dal TAR Sardegna, sez.I, 11/6/2009 n. 966 "L'attività di illuminazione pubblica di un comune è un servizio pubblico locale, infatti, la qualificazione di servizio pubblico locale spetta a quelle attività caratterizzate sul piano oggettivo dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionate in base a scelte di carattere eminentemente politico quanto alla destinazione delle risorse economicamente disponibili ed all'ambito di intervento e su quello soggettivo dalla riconduzione diretta o indiretta ad una figura soggettiva di rilievo pubblico". Tale servizio è stato anche, giustamente, ricompreso tra i SPL nella deliberazione del C.P. nr.137 del 15.05.2012. Su queste basi si è richiesto all'organo di gestione competente per materia della struttura di governance di cui all'art.6 comma 4 del Regolamento, con nota prot.27472 del 19.12.2012, di fornire i dettagli tecnici del servizio che si andrebbe ad esternalizzare affidando la "gestione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione, elettrici e tecnologici comunali" alla società partecipata. Il Responsabile del livello gestionale ha fornito i seguenti elementi:

- . Personale attualmente impiegato:
 - n. 1 unità a tempo indeterminato CAT. B;
 - n. 1 unità di personale appartenente a LSU – CAT. A;
 - n. 1 unità a tempo indeterminato CAT. C per attività tecnico-amministrativa (al 40%);

la squadra elettricisti dovrà essere integrata con una unità di personale di CAT B.

Gli attuali addetti potranno opportunamente essere reimpiegati nell'ambito del Corpo Cantonieri comunale che, ad oggi, rileva carenze di organico, potenziando il servizio manutenzioni con particolare riferimento al patrimonio edilizio pubblico;

L'esternalizzazione permetterà inoltre di ridurre il carico di lavoro sugli uffici anche alla luce dei prossimi collocamenti in pensione e delle riduzioni nel turn-over scaturenti da disposizioni di legge;

- . Tipologia dei servizi svolti: il personale svolge oggi la totalità dei servizi gestione impianti elettrici, con la sola eccezione degli impianti elettrici di potenza, i servizi sono riconducibili a: gestione e manutenzione illuminazione pubblica; gestione e manutenzione impianti elettrici edifici pubblici e scuole; la gestione delle procedure amministrative e degli ulteriori adempimenti di legge viene svolta da una unità CAT. C e dal Capo Area. Si può ipotizzare di integrare il servizio anche con il controllo dei consumi, l'implementazione di sistemi di risparmio energetico, telecontrollo, liquidazione fatture;
- . Quantificazione di massima compensazione economica:
 - Illuminazione pubblica: considerando il numero di punti luce per la sola illuminazione pubblica ivi compresa l'implementazione di sistemi di riduzione dei consumi e di risparmio energetico si è stimato in 140.000,00 € il canone annuo relativo al servizio;
 - Altri impianti: in relazione al numero di interventi storicamente richiesti si è quantificato in 30.000,00 € il canone annuo per il servizio;
 - Pagamento bollette: si è stimato a corpo in 5.000,00 €;

In linea generale si ritiene opportuno esternalizzare il solo servizio di gestione della rete dell'illuminazione pubblica;

- . Parere in ordine alla fattibilità tecnica: si esprime parere positivo in relazione alla fattibilità tecnica, subordinandola alla individuazione e formazione di personale idoneo;
- . Parere in ordine alla convenienza economica: in linea generale si esprime parere positivo in ordine alla convenienza economica, occorre però dettagliare il capitolato tecnico e d'onori;

Alla luce di quanto sopra riportato e ben rappresentato dal Dirigente di Settore è palese che l'utilità che la collettività trarrebbe dal servizio sarebbe di gran lunga superiore ai benefici economici per la partecipata stessa. Dall'analisi generale del territorio di riferimento relativamente ai servizi di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, elettrici e tecnologici comunali, si può rilevare come i predetti siano essenzialmente forniti alla collettività direttamente dalle stesse amministrazioni e quasi mai esternalizzati; si può facilmente ricavare la convenienza economica in relazione a quanto espresso dal Responsabile della gestione e cioè ...omissis... "il personale svolge oggi la totalità dei servizi gestione impianti elettrici, con la sola eccezione degli impianti elettrici di potenza, i servizi sono riconducibili a: gestione e manutenzione illuminazione pubblica; gestione e manutenzione impianti elettrici edifici pubblici e scuole; la gestione delle procedure amministrative e degli ulteriori adempimenti di legge viene svolta da una unità CAT. C e dal Capo Area. Si può ipotizzare di integrare il servizio anche con il controllo dei consumi, l'implementazione di sistemi di risparmio energetico, telecontrollo, liquidazione fatture. L'esternalizzazione permetterà

inoltre di ridurre il carico di lavoro sugli uffici anche alla luce dei prossimi collocamenti in pensione e delle riduzioni nel turn-over scaturenti da disposizioni di legge". Considerato che la molteplicità di servizi e prestazioni richieste e l'impiego di personale in numero adeguato al loro soddisfacimento comportano elevati costi di gestione in rapporto ai ricavi che da esso possono derivare, si rende evidente che tale servizio non sia particolarmente appetibile sul mercato, in ragione dello squilibrio tra costi, prestazioni richieste, ricavi.

Obblighi di servizio pubblico (OSP): Il Comune di Palmi richiede al fornitore del servizio le competenze ed abilitazioni tecnico-professionali e adeguata formazione tali da poter garantire il soddisfacimento degli obiettivi di interesse pubblico, che si sostanziano essenzialmente nell'esigenza di garantire all'utente risposte pronte ed efficienti, interventi mirati e programmati, in materia di impianti pubblici di illuminazione.

Obblighi di servizio universale (OSU): In relazione a quanto sopra esposto appare evidente che il raggiungimento degli OSP sopra assegnati rifletterà i suoi effetti sulla collettività che potrà fruire di un servizio ottimale, costante e rapportato ai fabbisogni individuali anche in termini di sicurezza urbana.

QUADRO COMPENSAZIONE ECONOMICA: Nello specifico servizio in questione, dall'esame della nota prot.642 datata 08.01.2013 del Responsabile del Settore LL.PP. e Ambiente redatta ad integrazione e scioglimento della riserva precedentemente espressa, la compensazione economica, su una stima che dovrà essere adeguatamente supportata da capitolato dettagliato, è quantificabile in € 100.000,00 annue. Sarebbe auspicabile che inoltre la società proponesse e pianificasse una politica di risparmio energetico tesa alla riduzione dei costi per la P.A.. Dal risparmio sui costi dell'energia elettrica potrebbe prevedersi una ulteriore incentivazione economica per la società, proporzionata al risparmio stesso.

SERVIZI BIBLIOTECARI, DI INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE

La recente collocazione in congedo di personale interno all'ente ha posto in evidenza il problema serio dell'offerta alla collettività in termini di cultura. La città di Palmi, nei locali della "Casa della Cultura", detiene un patrimonio storico, artistico e culturale riconosciuto universalmente e che non ha eguali. Tale struttura è un moderno complesso funzionale, la cui costruzione fu iniziata nel 1968, intitolata a Leonida Repaci (Palmi 1898 - Marina di Pietrasanta 1985), scrittore, operatore culturale e fondatore del Premio Viareggio, inaugurata il 17 Gennaio 1982. Essa sorge nella parte alta della città ed è circondata da un ampio giardino dove sono situate sculture in bronzo e dove spiccano due colonne d'età romana, provenienti dal sito archeologico dell'antica Taureanum. La struttura è sede dei musei civici (riconosciuti musei non Statali con D.M. 15.09.1965) e di una pinacoteca d'arte moderna e contemporanea. Al suo interno si svolgono conferenze, dibattiti, concerti, si allestiscono mostre d'arte e vengono realizzate manifestazioni culturali di vario tipo, è dotata di ampie sale, di un auditorium e, in particolare, della biblioteca comunale che ha un patrimonio importantissimo di testi offerti al pubblico. E' evidente che la chiusura di questa struttura o la

riduzione della sua fruizione comporterebbe un danno enorme per la collettività, che il Comune di Palmi non si può permettere. Oggi l'orientamento normativo sta radicalmente mutando, facendo emergere una idea forte nell'approfondimento di riflessioni nel settore bibliotecario: l'accresciuta importanza e centralità che le biblioteche pubbliche hanno ormai acquisito nel nostro paese, definitivamente uscite da una posizione di marginalità e di sudditanza, in forza soprattutto del preciso e sempre più consolidato riferimento che i cittadini hanno trovato in esse per l'accesso ai servizi di informazione e documentazione di base. Tutto questo sta imponendo dinamiche nuove nel processo di ridefinizione dei servizi bibliotecari, non più imperniati quasi unicamente sull'asse delle grandi biblioteche statali. E' quindi ribadito che le biblioteche in generale e soprattutto le biblioteche pubbliche devono essere pensate come punti di riferimento sul territorio per l'assolvimento di un diritto fondamentale: l'accesso, libero e per tutti, all'informazione e alla documentazione. "La biblioteca pubblica è il centro informativo locale che rende prontamente disponibile per i suoi utenti ogni genere di conoscenza e informazione. I servizi della biblioteca pubblica sono forniti sulla base dell'uguaglianza di accesso per tutti, senza distinzione di età, razza, sesso, religione, nazionalità, lingua o condizione sociale. Servizi e materiali specifici devono essere forniti a quegli utenti che, per qualsiasi ragione, non abbiano la possibilità di utilizzare servizi e materiali ordinari, per esempio le minoranze linguistiche, le persone disabili, ricoverate in ospedale, detenute nelle carceri. Ogni fascia d'età deve trovare materiale rispondente ai propri bisogni. Le raccolte e i servizi devono comprendere tutti i generi appropriati di mezzi e nuove tecnologie, così come i materiali tradizionali. L'alta qualità e la rispondenza ai bisogni e alle condizioni locali sono fondamentali. I materiali devono riflettere gli orientamenti attuali e l'evoluzione della società, così come la memoria dell'immaginazione e degli sforzi dell'uomo. Le raccolte e i servizi non devono essere soggetti ad alcun tipo di censura ideologica, politica o religiosa, né a pressioni commerciali". Così veniva scritto sul Manifesto UNESCO sulle Biblioteche pubbliche, nella versione finale pubblicata in "IFLA journal", 21 (1995). Pare più che evidente che la collocazione dell'offerta in questione tra i SPL appare naturale e in linea con i dettami dell'art.112 del T.U.E.L., che definisce tali "i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali", nonché con la definizione che di essi ha ulteriormente fornito, più volte, il Consiglio di Stato (Sentenze n. 2605/2001 e n. 2024/2003) "per <<servizio pubblico>> si intende qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni o servizi in funzione di un'utilità per la comunità locale, non solo in termini economici ma anche in termini di promozione sociale, purché risponda ad esigenze di utilità generale o ad essa destinata in quanto preordinata a soddisfare interessi collettivi". Volendo ulteriormente approfondire tale aspetto, è lo stesso Parlamento Europeo, nella "Risoluzione sul ruolo delle biblioteche nella società moderna" del 1998, che ...omissis... "raccomanda agli Stati membri, conformemente alle raccomandazioni del manifesto dell'UNESCO sulle biblioteche pubbliche, di offrire gratuitamente i servizi di base delle biblioteche pubbliche, come il prestito di materiale di proprietà della biblioteca e l'utilizzo del materiale di consultazione, dato che la biblioteca è per sua natura un servizio pubblico di interesse generale, ma anche per sottolineare

l'importanza di un accesso equo all'informazione e alla cultura", collocando in tal senso i servizi bibliotecari tra i SIEG, così come definiti dall'ordinamento europeo. La normativa italiana non poteva non recepire questo indirizzo ed infatti il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28 e così corretto con Comunicato 26 febbraio 2004 G.U. 26 febbraio 2004, n. 47), all'art.101, stabilisce che "Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 (i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.) che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico". Si può pertanto affermare che il riferimento istituzionale, nonché le ragioni motivanti per definire e ritenere a tutti gli effetti la biblioteca comunale un "servizio pubblico locale", trovano oggi fondamento in quel grande processo riorganizzativo nel settore delle autonomie locali e della pubblica amministrazione che, a partire dalla legge 142/1990, ha avviato una fase, ancora oggi in corso di realizzazione, di profonda trasformazione e riordinamento. Anche l'ANCI (Associazione nazionale dei Comuni italiani) si è trovata d'accordo con l'AIB (Associazione italiana biblioteche) nel considerare le biblioteche di enti locali come "servizi pubblici locali"; segno tangibile di questo è stata la stretta collaborazione tra le due associazioni a pubblicare, nel 1995, nella collana "Quaderni ANCI", il libro "La biblioteca servizio pubblico locale". Alla luce dei conteggi spiccioli appresso indicati è palese che l'utilità che la collettività trae dal servizio sia assolutamente maggiore rispetto ai costi sostenuti. In questo caso è evidente che l'affidamento del servizio pubblico locale non possa essere appetibile sul mercato interessato in ragione dell'esiguo valore economico del servizio.

Obblighi di servizio pubblico (OSP): Il Comune di Palmi richiede alla società la garanzia della mission sociale sottesa all'espletamento del servizio. La vera e fondamentale funzione della biblioteca è quella di essere un "servizio informativo" (Manifesto Unesco delle Biblioteche Pubbliche). E se le biblioteche sono un "servizio", è inevitabile che la loro organizzazione e gestione debba richiedere una condizione di fondo: il loro affidamento a gestori professionalmente qualificati.

Obblighi di servizio universale (OSU): In relazione a quanto sopra esposto appare evidente che il raggiungimento degli OSP sopra assegnati rifletterà i suoi effetti sull'utente finale secondo gli indirizzi di "politica culturale" che l'amministrazione, titolare del servizio, intende perseguire a favore dei cittadini.

<p>QUADRO COMPENSAZIONE ECONOMICA: Nello specifico servizio in questione, dai dati forniti dall'Area Economico Finanziaria, per la garanzia dell'offerta dei servizi bibliotecari, di informazione e documentazione da gestire con almeno nr.1 unità di personale per due ore giornaliere e per tre giorni a settimana, la compensazione economica è quantificabile in € 5.000,00 annue.</p>

LETTA la nota integrativa prot.1099 datata 03.01.2013 del Responsabile Settore Partecipate;

VISTO il parere di regolarità tecnica reso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D Lgs 267/2000 dal Responsabile dell'Area 8[^] – Società Partecipate;

VISTO il parere di regolarità contabile;
VISTI gli artt.112 e 113 del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L.;
VISTA il d.l. 223/2006 convertito in legge 248/2006 e novellato con la legge 2/2009 ss.mm.ii.;
VISTA la legge 244/2007;
VISTA la legge 69/2009;
VISTO il d.l. 78/2009 convertito con modifiche nella legge 102/2009;
VISTA la legge133/2008 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 133/2011;
VISTO il d.l. 138/2011 convertito in legge 148/2011 e ss.mm.ii.;
VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale nr.199/2012;
VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale nr.24/2011;
VISTO il d.l. 95/2012 convertito in legge 135/2012;
VISTO il d.l. 174/2012 convertito in legge 213/2012;
VISTO il d.l. 179/2012 convertito in legge 221/2012.

Udito l'intervento dell'Assessore alle Società Partecipate Natale Pace del quale si riporta in sintesi il contenuto dell'intervento nel quale ha riferito che la legge n° 221/12 di conversione del D.L. n° 179 del 18.12.2012 in particolare prevede che i servizi pubblici locali a rilevanza economica nel rispetto della disciplina europea tendono a garantire:

- la parità tra gli operatori;
- l'economicità;
- l'informazione.

L'affidamento del servizio è effettuato previa apposita relazione pubblicata sul sito dell'ente dove devono essere evidenziate le motivazioni sulla convenienza dell'affidamento. Inoltre vi è l'adeguamento degli affidamenti in atto con inserimento di termini temporali se non previsti. L'assessore conclude il suo intervento dicendo che l'affidamento dei servizi alla PPM rientra tra gli obiettivi prefissati dalla presente Amministrazione comunale per salvaguardare una realtà importante per la Città di Palmi che è la PPM.

Di seguito chiede d'intervenire il Consigliere Ranuccio del quale si riporta in sintesi il contenuto dell'intervento nel quale ha riferito che annuncia il voto favorevole della delibera dicendo che sia lui che il gruppo di centrosinistra si esprime favorevolmente sulla presente deliberazione, per dare una boccata d'ossigeno alla Società PPM. Di seguito sottolinea l'impegno e la competenza dimostrate dal Comandante della polizia Municipale il quale si è fatto carico dello studio della problematica degli affidamenti di servizi ed ha prodotto con puntualità e professionalità una relazione di 30 pagine che è riportata nel corpo della delibera ed ha di fatto consentito di avviare l'opera di risanamento della Società PPM, il Comandante non è nuovo a questo tipo di impegno perché nella maggior parte dei Regolamenti fino ad ora approvati dal Consiglio comunale ha dedicato la propria attività, ma in questo in maniera particolare, pertanto il consigliere Ranuccio ha

dichiarato che l'attività svolta dall'Assessore e dal Consiglio di amministrazione della PPM sono stati pressoché inutili e che il concreto avvio dell'attività di risanamento della PPM lo si deve solo al comandante per cui sarebbe a questo punto opportuno che sia l'Assessore, sia il C.d.A. della PPM si dimettessero dall'incarico.

Di seguito chiede di intervenire il consigliere Papalia del quale si riporta in sintesi il contenuto dell'intervento nel quale ha riferito che se la conoscenza della spending review 2 fosse approfondita ci si accorgerebbe che è previsto dalla legge stessa che ci sia una figura di Responsabile della Gestione che si occupi del ruolo che l'amministrazione comunale ha affidato al Comandante della Polizia Municipale, in qualità di dipendente comunale. Dunque esiste il ruolo di Assessore che è diverso da quello di componente del Consiglio di amministrazione della Società, così come il ruolo di Presidente della PPM è diverso da quello svolto dal responsabile dei rapporti con le Società partecipate dell'Ente. Concludendo il consigliere Papalia ha voluto evidenziare le modalità errate di un attacco gratuito nei confronti dell'Assessore Pace e del C.d.A della PPM.

Di seguito chiede di intervenire l'Assessore Pace del quale si riporta in sintesi il contenuto dell'intervento nel quale ha riferito che se egli si fosse accorto che per una delle deleghe assegnatagli dal Sindaco dovesse farsi sostituire nelle funzioni, da un Dirigente, non avrebbe alcuna esitazione a rassegnare le dimissioni, almeno per quella delega. Di seguito ha riferito di svolgere anche il ruolo di Assessore al Cimitero, ma che non si occupa di progetti per i loculi che spettano ai progettisti dell'Ufficio Tecnico comunale e lo stesso discorso vale anche per l'applicazione della cosiddetta spending review 2 alle società partecipate. Continuando ha riferito che con la messa in atto degli strumenti operativi e con la sinergia e la collaborazione ciascuno nei propri ruoli del dirigente incaricato, del C.d.A. dell'azienda e dell'Assessore, nonché di tutta l'amministrazione comunale, forse, anzi senza forse come si auguro, si potrà riuscire a risollevare le sorti della Società PPM.

Di seguito chiede nuovamente la parola il Consigliere Ranuccio per l'intervento di replica previsto a norma di regolamento e di cui si riporta in sintesi che: la questione è strettamente politica proprio perché i politici danno le linee di indirizzo che non possono e non devono limitarsi solo a dire salviamo la PPM, c'è chi svolge un ruolo in politica, pertanto volendo fare una provocazione sarebbe opportuno conferire una delega al Comandante della PPM su tutto, in modo che tutto ciò che volesse portare in Consiglio comunale per l'approvazione lo possa fare.

Di seguito chiede la parola il Sindaco del quale si riporta in sintesi il contenuto dell'intervento nel quale ha riferito che il Comandante della Polizia Municipale oltre ad essere il Responsabile del corpo vigili urbani ha anche la responsabilità del settore attività produttive e delle società partecipate, in tal senso sono note a tutti le sue innegabili capacità di cui l'amministrazione è soddisfatta. Non volendo dare esempio di populismo non sono stati chiamati a partecipare al

Consiglio comunale i dipendenti della PPM per dire che quello che l'amministrazione comunale ha fatto lo aveva detto in campagna elettorale. Quello che era stato promesso è stato mantenuto con l'adozione della presente deliberazione. Il problema è che prima la prima spending review di Monti non dava scampo alle Società partecipate, mentre la legge cosiddetta spending review 2 ha allargato le maglie e ci sono 300 mila aziende in Italia nelle stesse condizioni di sopravvivenza. E se la PPM si salva si salverà solo perché è una situazione generalizzata. Concludendo il suo intervento il Sindaco ha definito ingeneroso l'attacco mosso dal consigliere Ranuccio nei confronti del C.d.A. della PPM i quali con spirito di abnegazione stanno facendo il loro dovere svolgendo anche incarichi che non rientrano nelle loro dirette funzioni.

(Tutti gli interventi sono contenuti nella registrazione della seduta di consiglio comunale depositata agli atti)

Di seguito il Presidente accertato che non ci sono richieste di intervento invita il Consiglio ad esprimersi per la votazione;

Preso atto di quanto sopra, il Consiglio Comunale con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, da parte dei n° 13 Consiglieri presenti oltre il Sindaco, con voti favorevoli n° 14 (Barone, Muscari, Parisi, Papalia, Randazzo, Isola, Calabrò, Surace Rocco, Del Duca, Gagliostro, Boemi, Ranuccio, Frisina, Bonaccorso); voti contrari: nessuno; astenuti: nessuno; assenti: n° 3 (Ciappina, Surace Francesco, Trentinella);

DELIBERA

- . la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto da intendersi ivi integralmente riportata con valore di motivazione del dispositivo che segue;
- . di recepire ed approvare la "RELAZIONE-QUADRO" redatta dal Responsabile 8^ Area – Società Partecipate, che è parte integrante della presente delibera, disponendo la sua pubblicazione sui siti internet istituzionali in allegato alla stessa;
- . alla luce di quanto in essa espresso, di rilevare che la P.P.M. SpA riunisce oggi i requisiti per gli affidamenti *in house*;
- . di abrogare, nelle parti in contrasto con la presente deliberazione e nelle parti in cui viene richiamata la normativa cassata dal pronunciamento della Corte Costituzionale, la deliberazione del C.P. nr.137 del 15.05.2012;
- . di definire quali servizi pubblici locali di rilevanza economica i seguenti servizi, dando all'uopo atto che la loro elencazione non ha carattere esaustivo e potrà essere integrata all'occorrenza con apposito atto ed in relazione ai diversi pareri dell'*Antitrust* o giurisprudenziali che dovessero sopraggiungere:
 - **gestione delle aree di sosta**
 - **gestione servizio di rimozione forzata autoveicoli**
 - **gestione servizio di trasporto scolastico**
 - **gestione e manutenzione del verde pubblico comunale, villa comunale e giardini pubblici**
 - **gestione servizi cimiteriali – global service**

- **gestione servizi ambientali – spurgo fognature**
- **gestione servizi igiene ed emergenza idrica – autobotte**
- **gestione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione, elettrici e tecnologici comunali**
- **servizi bibliotecari, di documentazione ed informazione**

di fornire indirizzo all'organo di amministrazione dell'azienda partecipata, di concerto con il livello di coordinamento e controllo della struttura di *governance* dell'ente partecipante, di avviare le modifiche dello statuto societario, così come indicato nella relazione-quadro, adeguandolo alle vigenti normative in materia di società a capitale interamente pubblico, non quotate, che gestiscono servizi pubblici locali di rilevanza economica (*ex multis* oggetto sociale esclusivo, composizione del C.d.A. secondo i parametri di cui all'art.4 comma 5 del d.l. 95/2012 convertito in legge 7 agosto 2012, n.135, disciplina delle procedure di assunzione in analogia all'art.35 comma 3 del D.Lgs 165/2001);

di dare mandato al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria di prevedere, sulla base della compensazione economica da corrispondere ai singoli servizi, indicata nella "Relazione – Quadro" e desunta dall'analisi tecnico-economica dei servizi, di prevedere gli appositi stanziamenti nel bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015.

con riferimento ai suddetti servizi pubblici locali di rilevanza economica, di dare mandato ai Responsabili Apicali dei Settori competenti *ratione materiae*, ad approvazione del bilancio di previsione 2013 e quindi ad assegnazione degli obiettivi e dei budget economici nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), di procedere alla fase operativa, redigendo appositi capitolati speciali per ogni servizio di nuova assegnazione e procedendo a curare i dettagli tecnici relativi agli affidamenti fino alla stipula dei relativi contratti. A tale proposito va evidenziato che il modulo organizzativo concessorio non è giuridicamente configurabile nella fattispecie in argomento (vds. parere Consiglio di Stato citato n. 525/2003), pertanto, tra la società *in house* e l'Amministrazione, corre l'alternativo rapporto di appalto, seppure *in house*, da regolare con una convenzione (*rectius* contratto) di natura civilistica, nello specifico con un "contratto di servizio". I contratti di servizio, stipulati con la società controllata, dovranno contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verificano condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle società medesime, anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del d.l. n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008 (vds. art.243 D.Lgs 267/2000 così come mod. d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 coordinato con la legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213);

di incaricare l'Ufficio Partecipazioni, istituito nell'ambito della struttura di *governance*, di procedere alle incombenze spettanti al livello di coordinamento e controllo e dettagliatamente indicate nell'art.6 comma 3 del Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su società ed enti partecipati, con particolare riguardo al controllo analogo inerente: 1) documenti di programmazione (budget, piani industriali) e rendicontazione (bilanci d'esercizio, bilanci sociali)

per l'esame dei principali indicatori contabili; 2) monitoraggio degli indicatori extra-contabili; 3) predisposizione del referto relativo alle attività di controllo sul servizio e sulla gestione economico-finanziaria della società; 3) partecipazione ai tavoli tecnici per la predisposizione, modifica o integrazione dei contratti di servizio.

. di trasmettere copia della presente deliberazione al Segretario Generale, al responsabile dell'Ufficio Partecipazioni, a tutti i Responsabili Apicali dei Settori, all'organo di amministrazione della P.P.M. SpA e al Collegio dei Revisori dei Conti dell'ente partecipante e della società partecipata.

Con ulteriore distinta votazione espressa in forma palese e per alzata di mano da parte dei n° 13 Consiglieri presenti oltre il Sindaco, con voti favorevoli n° 14 (Barone, Muscari, Parisi, Papalia, Randazzo, Isola, Calabrò, Surace Rocco, Del Duca, Gagliostro, Boemi, Ranuccio, Frisina, Bonaccorso); voti contrari: nessuno; astenuti: nessuno; assenti: n°3 (Ciappina, Surace Francesco, Trentinella); di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18.8.2000, N. 267

Vista le proposta di deliberazione della Giunta Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, esprime parere in ordine alla regolarità tecnica.

li,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MAGG. FRANCESCO MANAGO'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE DI RAGIONERIA, esprime parere in ordine alla regolarità contabile.

li,

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE
DOTT.SSA MARIA DE FRANCA

Letto e sottoscritto

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
GAETANO MUSCARI**

**IL SEGRETARIO GENERALE
CATERINA SAFFIOTI**

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi della Legge 69/2009 viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data odierna per restare in pubblicazione per 15 gg. consecutivi.

Addì 04/02/2013

**IL MESSO NOTIFICATORE
GIUSEPPE BARONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

? E' stata pubblicata all' Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi a partire dal 04/02/2013 al 19/02/2013;

? CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ;

? decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art. 134 T.U.);

Lì 04/02/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
